



**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E
PATTINAGGIO**

COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315/8299-Fax- 0623326645
www.fihp.org / e-mail - hockey@fihp.org

**REGOLAMENTO
GARE E
CAMPIONATI
Hockey su pista**

Edizione settembre 2009 adeguamento al nuovo Regolamento Tecnico
Internazionale

INDICE

PARTE I

L'ATTIVITA' AGONISTICA

Titolo I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Definizione d'attività agonistica
- Art. 2 – Omologazione delle gare
- Art. 3 – Orari delle gare
- Art. 4 – Recupero delle gare
- Art. 5 – Obbligo di disputare le gare
- Art. 6 – Mancata disputa della gara (ex rinuncia a gara)
- Art. 7 – Ritiro in gara
- Art. 8 – Mancata presentazione in pista
- Art. 9 – Ritardata presentazione in pista
- Art. 10 – Classifiche
- Art. 11 – Parità in classifica
- Art. 12 – Gare di spareggio

Titolo II

CAMPIONATI

- Art. 13 – Competenze
- Art. 14 – Iscrizione ai Campionati
- Art. 15 – Rinuncia al Campionato di competenza
- Art. 16 – Riapertura dei termini
- Art. 17 – Gironi e calendari
- Art. 18 – Sospensione dei calendari
- Art. 19 – Ritiro prima dell'inizio del Campionato
- Art. 20 – Ritiro od esclusione dopo l'inizio del Campionato
- Art. 21 – Proclamazione del Sodalizio Campione d'Italia

Titolo III

TORNEI E GARE AMICHEVOLI

- Art. 22 – Organizzazione dei Tornei
- Art. 23 – Programmi dei Tornei
- Art. 24 – Autorizzazione dei Tornei
- Art. 25 – Tassa di omologazione
- Art. 26 – Attività all'estero

Titolo IV

PISTE DI GIOCO

- Art. 27 - Piste di gioco e loro omologazione
- Art. 28 – Disponibilità degli spogliatoi
- Art. 29 – Recinto riservato
- Art. 30 – Recinto ufficiale
- Art. 31 – Accesso alla pista di gioco
- Art. 32 – Efficienza della pista di gioco
- Art. 33 – Indisponibilità della pista di gioco
- Art. 34 – Irregolarità della pista di gioco
- Art. 35 – Impraticabilità della pista di gioco
- Art. 36 – Inagibilità del campo di gara
- Art. 37 – Ordine pubblico
- Art. 38 – Dirigente addetto all'arbitro
- Art. 39 – Servizio sanitario

Titolo V

SQUADRE E GIOCATORI

- Art. 40 – Formazione delle squadre
- Art. 41 – Capitano della squadra
- Art. 42 – Compiti del Capitano
- Art. 43 – Elenco giocatori
- Art. 44 – Identificazione dei giocatori
- Art. 45 – Partecipazione alla gara “Sub Giudice”
- Art. 46 – Posizione irregolare di un giocatore
- Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di Gironi a Concentramento
- Art. 48 – Obblighi derivanti dalla disputa di una gara in telecronaca televisiva
- Art. 49 – Responsabilità giuridiche per le gare che si svolgono in telecronaca televisiva
- Art. 50 – Palle

Titolo VI

UFFICIALI DI GARA

- Art. 51 – Compiti dell'Arbitro
- Art. 52 – Mancanza o smarrimento del Referto
- Art. 53 – Assenza dell'arbitro
- Art. 54 – Infortunio dell'Arbitro
- Art. 55 – Tempo di attesa delle squadre
- Art. 56 – Arbitro Ausiliare
- Art. 57 – Cronometrista
- Art. 58 – Inconvenienti di cronometraggio
- Art. 59 – Commissario di Campo
- Art. 60 – Commissione Tecniche di Campo

PARTE II
LA DISCIPLINA SPORTIVA
Titolo VII

SANZIONI

- Art. 61 – Competenze Disciplinari
- Art. 62 – Perdita della gara
- Art. 63 – Squalifica della pista di gioco
- Art. 64 – Efficacia della squalifica della pista
- Art. 65 – Decorrenza della squalifica della pista
- Art. 66 – Esecuzione della squalifica della pista
- Art. 67 – Squalifica di un giocatore
- Art. 68 – Espulsioni e decorrenza della squalifica
- Art. 69 – Esecuzione della squalifica

Titolo VIII

RECLAMI E NORME PROCEDURALI

- Art. 70 – Validità dei Documenti Ufficiali
- Art. 71 – Poteri degli Organi Giudicanti in ordine alla validità delle gare
- Art. 72 – Poteri degli Organi Giudicanti in ordine alla posizione dei giocatori
- Art. 73 – Reclami tecnici
- Art. 74 – Norme generali
- Art. 75 – Irregolarità della pista
- Art. 76 – Posizione irregolare dei giocatori
- Art. 77 – Incidenti avvenuti in occasione della gara
- Art. 78 – Errore arbitrale e fatti non giudicabili con criteri esclusivamente tecnici
- Art. 79 – Reclami in occasione di Gironi o Tornei a Concentramento

Titolo IX

VARIE

- Art. 80 – Attrezzature protettive per l'attività Giovanile
- Art. 81 – Portiere di riserva
- Art. 82 – Durata delle gare
- Art. 83 – Interpretazione e applicazione

PARTE 1 - L'ATTIVITA' AGONISTICA

TITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1) DEFINIZIONE DI ATTIVITA' AGONISTICA

L'attività agonistica comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle Norme emanate dalla F.I.H.P., nell'ambito dei Campionati delle diverse serie, nonché le gare valevoli per tornei e manifestazioni, purché debitamente autorizzate.

Art. 2) OMOLOGAZIONE DELLE GARE

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

Art. 3) ORARI DELLE GARE

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, con gli orari e sulle piste indicate sui Comunicati Ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate dagli organi competenti, per giustificati motivi, previa richiesta scritta da inviarsi, anche a mezzo telefax, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro, corredata dall'accettazione scritta del sodalizio avversario.

In casi eccezionali, le variazioni potranno essere concesse anche senza il benestare del sodalizio avversario ad insindacabile giudizio dell'organo competente. Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti sono tenuti a versare una tassa, nella misura annualmente fissata.

Art. 4) RECUPERO DELLE GARE

Il recupero delle gare non iniziate, non terminate ed annullate è regolato dalle disposizioni degli organi competenti, le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura dello stesso sodalizio, ente aderente od organo federale al quale competeva l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 5) OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e condurre a termine le gare qualunque ne sia la condizione. Ogni infrazione a tale norma comporta, salva l'applicazione degli specifici provvedimenti previsti nei successivi articoli, l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dal sodalizio che si sia rifiutato di iniziare la gara o portarla a termine.

Le squadre possono avanzare, in merito alle condizioni che a loro giudizio non avrebbero dovuto consentire l'inizio dell'incontro o avrebbero dovuto determinarne la sospensione, le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegate al referto.

Art. 6) MANCATA DISPUTA DELLA GARA (ex rinuncia a gara)

Nel caso in cui una Società comunicasse di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro il termine ultimo previsto per iniziare la gara o non si presenti in pista entro il termine ultimo previsto per iniziare la gara, la stessa, dovrà fornire categoricamente entro le 48 ore successive al Giudice competente i motivi di forza maggiore (e le relative documentazioni probatorie) che hanno provocato la mancata presenza presso l'impianto.

In base ai motivi addotti il Giudice ove rilevasse accertate e probanti le cause di forza maggiore rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara, nei termini che l'ente organizzatore disporrà.

Nel caso in cui il Giudice non ritenga accertate e probanti le cause di forza maggiore disporrà per:

- a) la comminazione della sanzione dell'ammenda prevista nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale a carico della società che non ha effettuato la gara;
- b) la comminazione dell'indennizzo risarcitorio a favore della squadra avversaria per le spese di organizzazione comunque sostenute per la mancata disputa della gara
- c) rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara non disputata entro e non oltre 2 giorni dalla data della sua decisione, fermo restando la disponibilità dell'impianto.

Nel caso la Società in oggetto non si presentasse nuovamente o reiterasse il suo comportamento in occasione di una successiva gara (vale a dire sommasse due mancate dispute di gara), sarà esclusa dal Campionato con tutte le conseguenze previste dall'art. 20.

Analogamente ci si dovrà comportare nei casi in cui una squadra si ritiri da una gara iniziata.

Art 7) RITIRO IN GARA

Il sodalizio che si ritira da una gara già iniziata, oltre al pagamento dell'ammenda nella misura annualmente stabilita subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di **0 - 10** o con quello più favorevole alla squadra avversaria acquisito al momento del ritiro. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art.6, il ritiro in gara è per il resto equiparato in ogni sua conseguenza alla rinuncia.

Art. 8) MANCATA PRESENTAZIONE IN PISTA

La squadra che non si presenti in pista, pronta per giocare entro 60 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria; salvo che non dimostri di essere stata impedita da cause di forza maggiore, ricorrendo al giudizio degli organi di giustizia sportiva ai quali compete la valutazione delle cause addotte.

La relativa richiesta deve essere avanzata dal sodalizio interessato con preannuncio telegrafico, entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara. La motivazione deve essere spedita all'organo competente, a mezzo raccomandata a.r., entro il terzo giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara, salvo il diritto a completare la documentazione necessaria.

Art. 9) RITARDATA PRESENTAZIONE IN PISTA

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenti in pista entro il termine utile per dare inizio alla gara, ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa, sarà assoggettata al pagamento della relativa ammenda, nella misura annualmente fissata.

Art. 10) CLASSIFICHE

Nell'intera attività agonistica (a partire da quella giovanile sino a quella seniores) e per tutti i Campionati, Coppe e Trofei Federali di qualsiasi serie e categoria sarà adottato il seguente punteggio: 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.

Art. 11) PARITA' IN CLASSIFICA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 – Classifica delle Squadre e criteri di spareggio dei Regolamenti Tecnici si precisa che se:

a) **due squadre** terminano in classifica a parità di punteggio in una qualsiasi fase di una manifestazione, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica della fase in questione sarà determinata con riferimento alle gare disputate in tale fase:

1. dal maggior numero di punti ottenuto;
2. dalla differenza reti relativa a tutte le gare disputate nella fase in questione;
3. dalla differenza reti relativa a tutti gli incontri disputati in tutte le fasi dell'intero campionato;
4. dal miglior quoziente reti relativo a tutti gli incontri disputati in tutte le fasi dell'intero campionato;
5. in caso di ulteriore parità saranno classificati a pari merito e ove occorra necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per sorteggio effettuato dall'Ente organizzatore della manifestazione ed alla presenza dei delegati delle due squadre coinvolte ad eccezione che dei casi in cui trattasi di posti relativi a promozioni / retrocessioni in cui si disputeranno necessariamente incontri di spareggio come previsto al successivo articolo 12.

b) **tre o più squadre** terminano in classifica a parità di punteggio in una qualsiasi fase di una manifestazione, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica della fase in questione sarà determinata con riferimento alle gare disputate in tale fase:

1. dal maggior numero di punti ottenuto;
2. dalla differenza reti relativa a tutte le gare disputate nella fase in questione;
3. dalla differenza reti relativa a tutti gli incontri disputate in tutte le fasi dell'intero campionato;
4. dal miglior quoziente reti relativo a tutti gli incontri disputati nella fase in questione;
5. dal miglior quoziente reti relativo a tutti gli incontri disputati in tutte le fasi dell'intero campionato;
6. in caso di ulteriore parità saranno classificati a pari merito e ove occorra necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per sorteggio effettuato dall'Ente organizzatore della manifestazione ed alla presenza dei delegati delle squadre interessate dalla situazione di parità ad eccezione che dei casi in cui trattasi di posti relativi a promozioni / retrocessioni in cui si disputeranno necessariamente incontri di spareggio come previsto al successivo articolo 12.

Art. 12) GARE DI SPAREGGIO

Qualora due o più squadre si trovassero a parità di punteggio in testa alla classifica finale dei campionati di serie A1, dove la organizzazione non preveda fasi successive (play off o concentramento), per l'aggiudicazione del titolo di campione italiano, anziché farsi luogo all'applicazione delle norme di cui al precedente art. 11 - parità in classifica, ove i sodalizi interessati siano due si procederà alla disputa di una gara di spareggio in campo neutro, con l'osservanza di tutte le modalità stabilite al riguardo dall'art. 5 – Spareggio del Gioco – Procedimenti da seguire delle Regole di Gioco.

Nel caso che le squadre a parità di punteggio fossero invece più di due sarà disputato un torneo di spareggio in campo neutro con girone di sola andata.

Eventuali situazioni di parità al termine del torneo di spareggio saranno definite in base al precedente art. 11 - parità in classifica.

Con le stesse modalità organizzative si disputeranno eventuali incontri di spareggio e tornei di spareggio nei confronti di società che si trovano nella condizione dell'ultimo comma dei punti "a – 5" e "b – 6" del precedente articolo 11.

TITOLO II

CAMPIONATI

Art. 13 COMPETENZE

La Commissione di Settore, previa approvazione del Consiglio Federale, comunicherà annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento, nonché le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Il numero minimo delle squadre iscritte per disputare un Campionato Italiano o una Coppa Italia dovrà essere di sei.

Per quanto riguarda i campionati collegati fra loro da reciproche promozioni e retrocessioni, resta inteso che una volta iniziato un campionato, l'ordinamento del campionato successivo non può più essere modificato onde salvaguardare i diritti acquisiti dai sodalizi che partecipano al campionato in corso di svolgimento, fermo restando le decisioni particolari in materia approvate da esplicita assemblea dei sodalizi partecipanti.

Il controllo tecnico e organizzativo dei vari campionati fa capo a:

- La Commissione di Settore, per l'organizzazione dei vari campionati nazionali nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati per il cui svolgimento sia prevista una fase nazionale.
- I Comitati Regionali, secondo le direttive e le rispettive competenze stabilite dalla Commissione di Settore, per l'organizzazione delle fasi eliminatorie.
- Il Giudice Unico per l'omologazione dei campionati Nazionali di serie A, B, C, nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati.
- I Giudici Regionali per l'omologazione delle fasi eliminatorie di tutti gli altri campionati.

Art. 14) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

Le domande di iscrizione ai campionati debbono essere inviate alla Segreteria Generale entro i termini annualmente stabiliti, unitamente alla relativa tassa nella misura annualmente fissata. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del sodalizio o da chi ne fa le veci e devono inoltre essere corredate dal modulo di affiliazione o di riaffiliazione, qualora il sodalizio non abbia già provveduto in precedenza.

Saranno dichiarate irricevibili le domande di iscrizione presentate oltre i termini prescritti oppure non accompagnate dalla tassa di iscrizione e dal deposito cauzionale.

Art. 15) RINUNCIA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Qualora un sodalizio rinunci al campionato cui avrebbe titolo a partecipare, dovrà ricominciare obbligatoriamente, come fosse una Società iscritta per la prima volta all'attività seniores, dall'ultimo campionato "seniores", indipendentemente dal momento in cui abbia dichiarato la propria rinuncia.

Ai posti resisi in tal modo liberi saranno ammessi nell'ordine:

A) RINUNCIA DA PARTE DI SOCIETA' NEO PROMOSSA – la 2° classificata del Campionato Nazionale di competenza ove ha avuto luogo la rinuncia.

B) CAMPIONATI CON FORMULA A PLAY OUT

1. i sodalizi esclusi per perdita del diritto a disputare il campionato cui stavano prendendo parte a seguito di sconfitta nelle fasi di play out;
2. i sodalizi retrocessi dal campionato in cui si sia verificata la disponibilità, in rigoroso ordine di classificazione, questa disposizione non si applica ai sodalizi retrocessi per effetto di sanzioni disciplinari la cui retrocessione non è dovuta ai risultati tecnici delle gare di campionato disputato.
3. i sodalizi classificatisi nel campionato di serie inferiore dopo le squadre promosse.

C) CAMPIONATI CON FORMULA SENZA PLAY OUT

1. i sodalizi retrocessi dal campionato in cui si sia verificata la disponibilità, in rigoroso ordine di classificazione
2. i sodalizi classificatisi nel campionato di serie inferiore dopo le squadre promosse.

Art. 16) RIAPERTURA DEI TERMINI

Qualora si renda necessario completare i quadri delle squadre partecipanti, la Commissione di Settore ha facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati.

Come già detto al precedente articolo 13) Competenze, il numero minimo delle squadre iscritte per disputare un Campionato Italiano o una Coppa Italia dovrà essere di sei.

Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero, la Commissione di Settore dovrà riaprire le iscrizioni relativamente al Campionato o Coppa Italia interessate; nel caso in cui, nonostante la riapertura delle iscrizioni, non fosse raggiunto egualmente il numero previsto il Campionato o la Coppa Italia interessata, non sarebbe disputata.

Art. 17) GIRONI E CALENDARI

Chiuse le iscrizioni gli organi competenti stabiliscono la composizione degli eventuali gironi, il calendario e gli orari di gara.

In caso di necessità tali organi possono disporre d'ufficio variazioni del calendario e degli orari. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono definitivi ed inappellabili.

Art. 18) SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI

I campionati possono essere sospesi in occasione di svolgimento di partite e tornei Internazionali.

Art. 19) RITIRO PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO

Qualora un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra, dopo essersi iscritto, ma prima che questo abbia avuto inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale nonché, qualora la dichiarazione di ritiro sia stata notificata dopo la pubblicazione del calendario gare, un'ammenda pari a quella stabilita per la rinuncia.

In ogni caso cesserà altresì, con effetto immediato, il vincolo tra il sodalizio stesso e i giocatori per esso tesserati.

Art. 20) RITIRO OD ESCLUSIONE DOPO L'INIZIO DEL CAMPIONATO

Qualora un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra o ne sia escluso, subirà la perdita del deposito cauzionale; inoltre il vincolo tra tale sodalizio ed i giocatori per esso tesserati decadrà con effetto immediato.

Sia in questo caso sia in quello previsto dall'art. 19, i giocatori potranno sottoscrivere un nuovo cartellino soltanto dopo il termine del campionato al quale era iscritto o stava partecipando il sodalizio di appartenenza.

Ove sia riconosciuto dagli organismi competenti che il ritiro di un sodalizio da un campionato di competenza della prima squadra si è verificato, prima o dopo l'inizio del campionato stesso, per gravi cause di forza maggiore, è concessa facoltà di derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione delle Norme di cui al 1° comma del presente articolo, esclusa quella relativa al vincolo dei giocatori.

In ogni caso, il sodalizio ritiratosi o escluso dal campionato di competenza della propria prima squadra non potrà più svolgere, nell'anno sportivo in corso, nessuna attività.

La squadra esclusa da un campionato o ritiratasi dopo l'inizio del campionato stesso sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso. La classifica del campionato sarà stabilita come segue:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare, disputate dal sodalizio ritirato od escluso;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo la fine del girone di andata, fermi restando i risultati conseguiti, sarà assegnata la vittoria per 10 - 0 a tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare il sodalizio ritirato od escluso.

Per i gironi a concentramento e nei tornei alla prima rinuncia o ritiro il sodalizio sarà escluso dal girone e saranno annullate tutte le gare disputate dal sodalizio.

Art. 21) PROCLAMAZIONE DEL SODALIZIO CAMPIONE D'ITALIA

Ogni anno il sodalizio primo classificato nel Campionato Italiano di serie A è proclamato

campione d'Italia dal Consiglio Federale ed è autorizzato a fregiare le maglie sociali della propria prima squadra con lo scudetto tricolore per tutta la durata del successivo anno sportivo.

TITOLO III

TORNEI - GARE AMICHEVOLI – CENTRI DI TECNIFICAZIONE E/O VACANZA

Art. 22) ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI

I sodalizi e gli enti (affiliati alla FIHP ed in regola con le relative Norme Associative) che intendono organizzare tornei o altre manifestazioni di qualsiasi natura, debbono richiederne l'autorizzazione all'organo competente, trasmettendo, almeno 15 (o 10 nel caso di gare amichevoli) giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, due copie del relativo programma per la necessaria approvazione.

Art. 23) PROGRAMMI DEI TORNEI

Il programma della manifestazione deve obbligatoriamente indicare:

- 1) denominazione;
- 2) categoria (o età) dei giocatori ammessi;
- 3) località, pista, e calendario gare;
- 4) formula di svolgimento;
- 5) denominazione dei sodalizi invitati e trattamento ad essi riservato;
- 6) in caso di parità al termine delle gare o del girone di qualificazione, si applica quanto previsto dal precedente articolo 11 (con riferimento all'art. 20 dei Regolamenti Tecnici);
- 7) la direzione delle gare sarà affidata al competente C.T.A.;
- 8) la Commissione Tecnica di Campo sarà affidata a un:
 - a) Componente del Comitato Tecnico Arbitrale designato dal C.T.A. Nazionale - in caso di gironi e tornei a concentramento di attività amichevole, coadiuvato da un Segretario della Commissione nominato dalla Società organizzatrice;
 - b) Presidente di C.T.C. designato dal Settore Tecnico Hockey per tutti gli altri casi, coadiuvato da un Componente del Comitato Tecnico Arbitrale (designato dal C.T.A. Nazionale) e da un Segretario della Commissione nominato dalla Società organizzatrice;
- 9) le spese arbitrali delle persone che compongono la Commissione Tecnica di Campo sono a carico degli organizzatori e devono essere liquidate direttamente agli interessati al termine della manifestazione.

Il programma approvato, con l'indicazione degli estremi deve essere inviato, a cura del sodalizio o ente organizzatore, ai sodalizi partecipanti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

Art. 24) AUTORIZZAZIONE DEI TORNEI

A) – ORGANI COMPETENTI ALL’AUTORIZZAZIONE

Gli organismi ed organi competenti per l'autorizzazione dei tornei, che non dovranno comunque interferire con la regolare disputa dei campionati e di ogni altra manifestazione indetta o organizzata dalla F.I.H.P., sono:

- a) La Commissione di Settore Hockey per le manifestazioni a carattere Internazionale, Nazionale ed Interregionale,
- b) i Comitati Regionali per le manifestazioni Regionali,
- c) i Comitati (o fiduciari) Provinciali per le manifestazioni Provinciali.

B) – PROVVEDIMENTI PER TORNEI NON AUTORIZZATI

Lo svolgimento di tornei non autorizzati dagli organi ed organismi federali citati al punto precedente e la partecipazione a tali tornei di atleti, dirigenti, società ed arbitri comportano il loro deferimento agli organi di Giustizia Sportiva per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

C) CONVALIDA PROVVISORIA DEGLI INCONTRI

La convalida provvisoria degli incontri sarà effettuata dalle Commissioni Tecniche di Campo appositamente nominate e dovrà essere ratificata dai seguenti organi;

- a) il Giudice Unico supplente, per le manifestazioni Nazionali, Internazionali e Interregionali;
- b) il Giudice Regionale per le manifestazioni Regionali e Provinciali.

Art.25) ORGANIZZAZIONE DI CENTRI DI TECNIFICAZIONE E/O VACANZA

I sodalizi e gli enti affiliati alla FIHP ed in regola con le relative Norme Associate che intendono organizzare CENTRI DI TECNIFICAZIONE E VACANZA di qualsiasi natura, debbono richiederne l'autorizzazione all'organo competente, trasmettendo, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, due copie del relativo programma per la necessaria approvazione.

OBBLIGHI

I programmi sottoposti per l'approvazione a FIHP devono contenere:

- a) l'obbligo di utilizzo dei tecnici della Sipar Hockey regolarmente abilitati e in regola con il tesseramento presso FIHP
- b) la indicazione delle forme di copertura assicurativa contro la responsabilità civile a favore dei partecipanti.

Art. 26) ATTIVITA' ALL'ESTERO

La partecipazione dei sodalizi a tornei, manifestazioni o gare amichevoli all'estero deve essere autorizzata dalla Commissione di Settore Hockey alla quale i sodalizi interessati dovranno rivolgere la relativa richiesta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione stessa, allegando la lettera di invito.

TITOLO IV PISTE DI GIOCO

Art. 27) PISTE DI GIOCO E LORO OMOLOGAZIONI

Fermo restando quanto previsto dagli articoli n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dei Regolamenti Tecnici, si precisa quanto segue.

A) Le postazioni per cronache radiofoniche e televisive devono essere collocate al di fuori del recinto ufficiale e di quelli riservati.

B) All'atto dell'iscrizione al Campionato ogni sodalizio deve indicare la disponibilità di una pista di gioco nel Comune di Residenza che, comprese le relative attrezzature di gioco, deve essere conforme alle prescrizioni del Regolamento Tecnico.

C) Le Società sprovviste nel comune di residenza di pista avente le caratteristiche richieste, possono disputare le gare interne in impianto idoneo ed omologato sito in altro comune a non oltre 50 Km. di distanza

D) Copia del verbale di omologazione deve essere tenuto agli atti della Società.

Art. 28) DISPONIBILITA' DEGLI SPOGLIATOI

Il termine affinché le piste di gioco devono essere messe a disposizione delle squadre deve essere di almeno 60 minuti prima dell'inizio della gara, a meno che la pista stessa sia impegnata da altra manifestazione disputata sotto il controllo del Coni.

Analogamente gli spogliatoi riservati all'arbitro e alle squadre devono essere messi a disposizione degli aventi diritto almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della gara. Tali termini slittano se l'impianto, per il protrarsi di altra gara disputata sotto il controllo del C.O.N.I., risulta occupato all'ora stabilita per la messa a disposizione degli spogliatoi.

Art. 29) RECINTO RISERVATO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 – Panchina delle Riserve – Rappresentanti delle squadre nel gioco delle Regole di Gioco e dall'articolo 7 – Tavolo Ufficiale di Gioco e panchina delle squadre – definizione ed inquadramento - dei Regolamenti di Gioco , ogni pista deve disporre di un recinto riservato per ciascuna squadra, munito di apposita panchina e convenientemente delimitato. Per ogni squadra possono accedere al recinto riservato e debbono obbligatoriamente sostare all'interno di esso:

a) i giocatori iscritti a referto che non prendono parte al gioco;

a) non più di altre 7 (sette) persone per ognuna delle due squadre, così divise: n. 2 dirigenti, n. 2 allenatori, n. 1 medico, n. 1 massaggiatore e n. 1 meccanico, tutte in possesso di specifica tessera federale.

Solo tre rappresentanti per squadra (uno dei quali è l'allenatore principale) possono restare in piedi; tutti gli altri devono restare obbligatoriamente seduti.

L'arbitro dovrà accertarsi che tutte le persone da ammettere nel recinto riservato siano state iscritte a referto dovrà controllare i relativi documenti di identità degli atleti confrontati con il relativo modello AT2bis, le relative tessere gara per i tecnici a referto e le tessere dirigenti a referto.

Non sono ammessi documenti di identità per i ruoli tecnici e dirigenziali.

L'arbitro dovrà inoltre far allontanare dal recinto coloro che, non avendone diritto, vi abbiano eventualmente preso posto.

Le persone autorizzate a sostare nel recinto riservato sono identificate a mezzo tessera gara appesa tassativamente al collo e a mezzo tessera dirigenti tassativamente appuntata.

Le persone ammesse nel recinto riservato sono tenute ad osservare, un comportamento conforme ai principi dell'etica sportiva, astenendosi in particolare dall'interferire nello svolgimento della gara e dal commentare, in qualsiasi forma, l'operato dell'arbitro.

Qualora abbiano contravvenuto ai propri doveri sportivi, l'arbitro disporrà come previsto dagli specifici articoli dei Regolamenti ed in particolare dall'art. 22 – Falli commessi al di fuori della pista – definizione, inquadramento e punizione delle Regole del Gioco.

Art. 30) RECINTO UFFICIALE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 – Tavolo Ufficiale di Gioco e panchina delle squadre – definizione e inquadramento – dei Regolamenti Tecnici, ogni pista deve disporre di un recinto ufficiale, isolato dal pubblico e collocato ai bordi esterni della pista in posizione tale da consentire agli occupanti di non perdere di vista lo svolgimento del gioco.

In tale recinto devono prendere posto, al tavolo ad essi riservato, l'arbitro ausiliare, il cronometrista il compilatore del referto messo a disposizione della società ospitante, e nei campionati nazionali possono prendervi posto un rappresentante per ciascuna squadra.

A disposizione del cronometrista deve essere posto, un segnalatore acustico che emetta un suono forte e diverso da quello del fischiello usato dall'arbitro.

Ai due lati del recinto ufficiale devono essere collocate due zone ben distinte definite AREA ATLETI ESPULSI, in questa zona sosterranno i giocatori espulsi per tutta la durata della sanzione temporanea e fino a ordine di liberazione dichiarato dal cronometrista ufficiale.

Art. 31) ACCESSO ALLA PISTA DI GIOCO

Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nella pista di gioco se non per i cambi fra giocatori, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dal Regolamento Tecnico. Il medico sociale ed il massaggiatore possono accedere alla pista soltanto dietro invito o autorizzazione dell'arbitro.

Al meccanico è fatto divieto di entrare in pista. Tutti i giocatori che abbiano bisogno del suo intervento devono uscire dalla pista, fatta eccezione per le partite in cui la presenza del portiere di riserva non è obbligatoria. In questo caso verificandosi un guasto alle attrezzature del portiere, al meccanico è consentito provvedere alla riparazione in pista nel tempo massimo di 3 minuti, trascorsi i quali l'arbitro ordinerà la ripresa del gioco, anche se la riparazione non è stata ultimata. Il cronometrista deve richiamare l'attenzione dell'arbitro 15 secondi prima dello scadere del tempo concesso.

Art. 32) EFFICIENZA DELLA PISTA DI GIOCO

Il sodalizio ospitante è l'unico responsabile della regolarità della pista di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, la responsabilità di cui sopra compete all'ente incaricato dell'organizzazione.

Art. 33) INDISPONIBILITA' DELLA PISTA DI GIOCO

Nel caso di indisponibilità della pista di gioco, documentata e portata a conoscenza dell'organo competente almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro, l'organo potrà disporre le variazioni che riterrà più opportune e che saranno comunque inaappellabili ed immediatamente esecutive.

Art. 34) IRREGOLARITA' DELLA PISTA DI GIOCO

Compete all'arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante l'incontro.

Qualora prima dell'inizio della gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità della pista o la mancanza di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa e se tali

inconvenienti non possono essere rimossi dal sodalizio ospitante entro 60 minuti, non darà inizio alla gara e segnalerà il fatto sul referto arbitrale, specificandone i motivi.

In tali casi il sodalizio ospitante subirà la perdita della gara con il punteggio di 0 - 10.

Nel caso in cui l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, riscontri irregolarità circa la pista di gioco e le sue attrezzature e non ravvisi gli estremi del disposto di cui ai precedenti commi 2 e 3, al sodalizio ospitante, o ritenuto tale in campo neutro, sarà comminata un'ammenda, per ogni irregolarità rilevata e segnalata dall'arbitro stesso sul rapporto ufficiale, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Federale.

Art. 35) IMPRATICABILITA' DELLA PISTA DI GIOCO

1) Compete all'arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, la decisione relativa alla praticabilità della pista di gioco sia prima sia dopo l'inizio della gara; resta comunque, stabilito che, nel caso di gare, disputate su pista scoperta la pioggia costituisce causa di impraticabilità.

2) Qualora, a giudizio dell'arbitro, lo stato di agibilità della pista possa avere carattere non definitivo, l'inizio della gara potrà essere rinviato per non oltre 60 minuti; nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, lo svolgimento di questa potrà essere sospeso per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti (vedi articolo 19 – altre situazioni specifiche di gioco – punto 4.1 delle Regole di Gioco) in attesa che cessi l'impraticabilità.

3) Per le gare disputate su piste coperte che si avvalgono dell'ausilio della illuminazione artificiale, la mancanza improvvisa di energia elettrica, che si verifica prima dell'inizio della gara, comporta il ritardato inizio della stessa da parte dell'arbitro fino ad un massimo di 120 minuti dall'orario originariamente fissato.

Se il fenomeno di mancanza improvvisa di energia elettrica avviene durante la gara, la ripresa della stessa potrà essere ritardata fino a 120 minuti in attesa che ritorni l'illuminazione.

Resta inteso che ove l'illuminazione ritorni prima dei tempi massimi previsti nei paragrafi precedenti spetta all'arbitro dell'incontro comunicare alle squadre l'orario di inizio della gara.

Se trascorsi inutilmente i 120 minuti indicati ai paragrafi precedenti e l'interruzione di energia elettrica non sarà cessata ovvero non si possa riprendere il gioco, l'arbitro dichiarerà la chiusura anticipata della gara e la società ospitante sarà dichiarata perdente con il punteggio di **0-10** o con quello più favorevole acquisito su campo, sempre che si tratti di interruzione di energia elettrica dovuta a cause riferibili all'impianto di gara.

Per le interruzioni di energia elettrica improvvise e prolungate riguardanti intere zone adiacenti l'impianto di gioco e documentate successivamente dall'Ente erogatore, se la gara, trascorsi i 120 minuti previsti ai paragrafi precedenti, non potrà avere luogo per il protrarsi della mancanza di energia elettrica essa sarà rinviata a data da destinarsi a cura dell'ente organizzatore previa disposizione del Giudice Sportivo che dovrà esaminare la documentazione inerente.

In tali casi sarà disposto:

a) il recupero della gara non disputata secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente;

b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

4) Per le gare disputate su piste scoperte, nel caso di impraticabilità dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile, a giudizio dell'arbitro, l'inizio dell'incontro, questo potrà essere disputato su altra pista di gioco coperta e omologata, eventualmente disponibile nell'ambito dello stesso territorio comunale reperita dal sodalizio ospitante a condizione che l'incontro possa iniziare con un ritardo non superiore a 120 minuti rispetto all'ora originariamente fissata.

In tal caso, la Società ospitante, dovrà provvedere al trasferimento delle squadre e dell'arbitro. Nel caso invece che, trascorsi 120 minuti, l'incontro non possa avere inizio, la squadra ospitante subirà la perdita della gara ai sensi dell'art. 62 – 1° comma – Perdita della gara.

Per le gare disputate negli impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sul pavimento della pista, può costituire motivo di impraticabilità per effetto del quale

l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere la gara rinviando gli atti al G.U.N. per la ripetizione.

In tale eventualità il sodalizio ospitante dovrà corrispondere al sodalizio ospitato, un'indennità di viaggio il cui parametro è stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

5) In ogni caso l'arbitro, prima di procedere all'accertamento sulla praticabilità o meno della pista di gioco, deve ritirare gli elenchi dei giocatori di cui al successivo art. 43 e procedere al controllo dei cartellini e degli eventuali documenti di riconoscimento, nonché alla identificazione dei giocatori.

Art. 36) INAGIBILITA' DEL CAMPO DI GARA

L'inagibilità del campo di gara, stabilita dalle autorità competenti per cause improvvise od imprevedibili e resa nota alla società utente il giorno stesso della gara da disputare, o comunque con un preavviso, rispetto a questa, tale da non consentire il rinvio previo avviso alla società viaggiante, prima che abbia iniziato il viaggio di trasferimento comporta:

- a) il recupero della gara non disputata secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente;
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Art. 37) ORDINE PUBBLICO

I sodalizi sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, i sodalizi ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

A tale proposito, i sodalizi ospitanti sono tenuti a richiedere di volta in volta alle competenti autorità di P.S. l'intervento ad ogni gara degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli.

Pertanto i sodalizi ospitanti, hanno l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza di tutori dell'ordine e in mancanza di questi devono esibire copia della richiesta avanzata alle competenti autorità di P.S. corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata, oppure, se recapitata a mano, la stessa dovrà essere vistata dalle autorità di PS.

In caso di mancanza della forza pubblica, il sodalizio ospitante presenterà all'arbitro un elenco di cinque dirigenti (tre nelle gare relative alla attività agonistica giovanile) che, muniti di apposito bracciale di riconoscimento, fungeranno da servizio d'ordine. I documenti di identità degli addetti al servizio d'ordine, dovranno essere consegnati all'arbitro, che li restituirà agli interessati al termine della gara.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 Regolamento di Disciplina.

Le Società ospitanti devono indicare un'area di parcheggio vigilata per la sosta degli automezzi utilizzati da:

- Società viaggiante per il trasporto della squadra;
- arbitri della gara;
- commissario di gara e dirigenti federali presenti in veste ufficiale.

Art. 38) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

I sodalizi ospitanti sono tenuti a mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente (in possesso di regolare tessera gara in corso di validità) specificamente incaricato dell'assistenza al medesimo e che non può comunque sostare nei recinti riservati ed ufficiali. Tale incarico può essere attribuito anche al dirigente accompagnatore ufficiale.

Il dirigente di cui sopra deve assistere l'arbitro in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere con lui sino a quando non abbia abbandonato l'impianto di gioco, salvo che casi particolari non consiglino una più prolungata assistenza.

La responsabilità della tutela dell'arbitro incombe principalmente al sodalizio ospitante, tuttavia a tale tutela deve contribuire anche quello ospitato.

In caso di incidenti è fatto obbligo ai giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, di proteggere l'arbitro e di proteggersi reciprocamente.

Le Società ospitanti, su esplicita richiesta dell'arbitro, da effettuarsi prima della gara, devono provvedere affinché questi, al termine della gara stessa, possa essere accompagnato alla stazione ferroviaria più vicina sita su linea di transito nazionale o aeroporto.

Art. 39) SERVIZIO SANITARIO

Durante le gare le società ospitanti sono tenute a predisporre un servizio sanitario di pronto soccorso, provvedendovi direttamente con la presenza di un medico o in alternativa tramite il servizio di ambulanza fornito dalle associazioni riconosciute. Nelle gare di attività giovanile è sufficiente la presenza di personale paramedico diplomato. In mancanza del servizio sanitario, l'arbitro non può dare inizio alla partita e trascorsi 60 minuti dall'ora fissata per l'inizio della partita stessa, perdurando la mancanza del servizio, non darà luogo alla gara.

La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0 - 10.

TITOLO V SQUADRE E GIOCATORI

Art. 40) FORMAZIONE DELLE SQUADRE

I sodalizi debbono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero dei giocatori che possono essere iscritti a referto, a quello dei giocatori che possono essere schierati in pista ed al loro equipaggiamento, sono contenute nel Regolamento Tecnico.

Art. 41) CAPITANO DELLA SQUADRA

Al riguardo si riporta – per comune comodità – uno stralcio di quanto recitato al punto 5 del Manuale di Arbitraggio – Capitano della squadra:

Il capitano della squadra deve indossare un bracciale identificativo di colore diverso da quello della maglietta. Il capitano rappresenta la sua squadra durante la partita ed è l'unico giocatore che deve rapportarsi agli arbitri nei casi riguardanti la partita, potendo presentare delle richieste – inclusa la protesta tecnica di gioco - ma senza mettere in discussione le decisioni degli arbitri.

In caso di sostituzione del capitano della squadra non ci deve essere il passaggio del bracciale al vice capitano che – nel caso in cui si ritrovi in pista – lo sostituisce nella sua funzione. Nel caso di espulsione del capitano – o in caso di lesioni che lo portino a ritirarsi per ricevere assistenza medica, non essendo possibile il suo rientro nel gioco – dovrà dare al suo vice capitano il bracciale. Se oltre il capitano anche il vice deve abbandonare la pista, gli arbitri dovranno essere informati del nominativo che assume tali veci e nel caso in cui tale notizia sia rifiutata agli arbitri, la gara è considerata terminata e gli arbitri redigeranno una specifica e dettagliata relazione al riguardo.

Art. 42) COMPITI DEL CAPITANO

Il capitano rappresenta la squadra di fronte all'arbitro ed è responsabile, della sua disciplina collettiva; deve pertanto intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire e sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravamento delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti all'arbitro in forma corretta e rispettosa.

A parte quanto espressamente previsto nel Regolamento Tecnico, il capitano deve:

- sottoscrivere e consegnare all'arbitro l'elenco dei giocatori della propria squadra;
- provvedere a consegnare all'arbitro le palle regolamentari;
- far scendere la squadra in pista e schierarla all'inizio ed alla fine della gara, per il saluto al pubblico ed alla squadra avversaria;
- salutare l'arbitro e il capitano della squadra avversaria.

Art. 43) ELENCO GIOCATORI

Trenta minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio della gara, i dirigenti accompagnatori ufficiali devono presentare all'arbitro, per l'identificazione e per l'iscrizione a referto, su apposito modulo ed in duplice copia, gli elenchi dei giocatori della propria squadra (H2, bollettino o referto di gara e modello AT2bis) con i relativi documenti di identità per gli atleti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul tesseramento, delle tessere gara dei tecnici e delle tessere dirigenti.

L'arbitro dopo aver proceduto al controllo e alla corrispondenza dei documenti identificativi con i modelli ricevuti e precedentemente citati e delle TESSERE GARA E TESSERE DIRIGENTI presentati procederà alla loro identificazione nello spogliatoio di ogni singola squadra restituendo in tale occasione le tessere gara e le tessere dirigenti agli interessati per consentirgli l'accesso al recinto riservato

Una copia di detti elenchi oltre alla copia di eventuali tesseramenti in corso deve essere consegnata dall'arbitro all'altra squadra, prima dell'inizio della gara.

Dopo l'inizio della gara, gli elenchi stessi non potranno subire aggiunte o variazioni di sorta.

Art. 44) IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI

Possono prendere parte alle gare i giocatori muniti della abilitazione federale secondo le norme sul tesseramento in vigore e tassativamente muniti di documento di identità valido ai fini delle leggi statali, fanno eccezione gli atleti minori di 15 anni per i quali è consentito la presentazione di certificato di identità personale ad uso espatrio o certificato di nascita in carta semplice rilasciato dal Comune di Residenza sul quale sarà applicata una foto tessera dell'atleta vidimata dal CP/CR FIHP di competenza (questo documento avrà validità sino al compimento del 15° anno di età).

Art. 45) PARTECIPAZIONE ALLA GARA "SUB IUDICE"

I giocatori sprovvisti di abilitazione federale in quanto in corso di perfezionamento il loro tesseramento, possono prendere parte a gare in posizione "sub iudice" a condizione di presentare all'arbitro la copia della documentazione inviata a FIHP per il tesseramento dell'atleta, accompagnata da documento relativo di identità.

Art. 46) POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE

In caso di posizione irregolare di giocatori accertata d'ufficio o su reclamo di parte, il sodalizio subisce la punizione sportiva della perdita della gara alla quale ha preso parte il giocatore in posizione irregolare con il punteggio di 0 - 10 o con quello, più favorevole per la squadra avversaria acquisito al termine dell'incontro.

Tale norma si applica anche dopo l'omologazione della gara cui ha preso parte il giocatore in posizione irregolare a condizione che l'irregolarità sia stata accertata o denunciata nel caso di reclamo di parte, prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria.

Art. 47) ELENCHI NOMINATIVI IN OCCASIONE DI GIRONI A CONCENTRAMENTO

Nei tornei amichevoli ufficialmente riconosciuti dalla F.I.H.P. sia di categoria seniores che giovanile e nei gironi di Campionato / Coppa Italia o altre manifestazioni similari di categorie giovanili disputati con la formula del concentramento, ai quali prendono parte almeno tre squadre, ogni sodalizio è tenuto a consegnare alla Commissione Tecnica di Campo 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio del primo incontro, l'elenco nominativo dei 12 giocatori i quali soli potranno partecipare alle gare in programma.

Art. 48) OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DISPUTA DI UNA GARA IN TELECRONACA TELEVISIVA

ARBITRAGGIO

Tali gare sono dirette da due arbitri; quella in telecronaca diretta si disputa all'orario ufficialmente stabilito e, ove uno dei due arbitri non fosse presente, la gara inizierà con l'unico arbitro presente senza ritardo alcuno. I due arbitri dovranno viaggiare ognuno con il proprio mezzo anche se provenienti dalla medesima località: le eventuali inadempienze saranno debitamente sanzionate dall'Organo competente.

SERVIZI SANITARI GARANTITI

Gli arbitri designati a dirigere una gara hanno l'obbligo di essere presenti un'ora prima dell'orario ufficialmente fissato per l'inizio della gara e devono richiedere che il servizio sanitario – indispensabile per l'inizio della gara all'orario ufficialmente fissato - sia effettivamente presente sulla pista come stabilito dalle specifiche norme LNH; nel caso in cui non fosse presente pretendere immediatamente che si ponga adeguato e pronto rimedio con la presenza del medico o dell'ambulanza.

SERVIZI DI EFFICIENZA IMPIANTISTICA

Gli arbitri designati a dirigere una gara hanno l'obbligo di essere presenti un'ora prima dell'orario ufficialmente fissato per l'inizio della gara e devono richiedere e controllare che nell'impianto siano presenti sia idoneo personale addetto alla asciugatura della pista in caso di pista bagnata, sia idonea attrezzatura fissata in due spazzoloni adatti alla asciugatura della pista.

nel caso in cui non fosse presente pretendere immediatamente che si ponga adeguato e pronto rimedio verificandone la operatività

COLORE DELLA PALLINA

E' stabilita direttamente dalla LNH con i propri comunicati ufficiali: l'arbitro dovrà rispettare le deliberazioni assunte dalla LNH a riguardo del colore della pallina da utilizzarsi e dovrà esigere dalla Società ospitante il rispetto della decisione assunta da LNH.

Nel caso in cui fosse presente alla gara personale direttivo della LNH e la Società ospitante non fosse in grado di fornire le palline del colore richiesto, sarà LNH a provvedere alla fornitura delle palline necessarie e la decisione di LNH dovrà essere TASSATIVAMENTE eseguita senza possibilità alcuna di contestazione per le due Società.

INIZIO DELLA GARA

L'inizio di una gara in telecronaca diretta o registrata è fissata unicamente dal personale direttivo di LNH presente alla gara: la decisione di LNH dovrà essere tassativamente eseguita dall'arbitro e dalle due Società

INIZIO DEL SECONDO TEMPO

L'inizio del secondo tempo di una gara in telecronaca diretta o registrata è fissata dal personale direttivo di LNH presente alla gara: la decisione di LNH dovrà essere tassativamente eseguita dall'arbitro e dalle due Società.

Art. 49) RESPONSABILITA GIURIDICHE PER LE GARE CHE SI SVOLGONO IN TELECRONACA TELEVISIVA

Tutte le gare che si svolgono in telecronaca diretta o registrata dalla emittente nazionale con la quale sono stati realizzati gli accordi di esclusiva da parte della FIHP o della LNH, costituiscono materiale probatorio ai fini della assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari da parte dell'Organo di Giustizia Sportiva competente.

Sono escluse da questa disposizione tutte le questioni tecniche e/o di gara poste sotto il controllo degli arbitri e sottratte conseguentemente al sindacato di legittimità da parte degli organi di Giustizia Federale.

Sono inclusi in questa disposizione tutti i comportamenti da parte di tesserati in violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP.

Art. 50) PALLE

Si applica quanto previsto dall'art. 6 – Atti e procedure preliminari alla gara delle Regole di Gioco e dall'art. 5 – La palla dell'Hockey su Pista - dei Regolamenti Tecnici.

TITOLO VI UFFICIALI DI GARA

Art. 51) COMPITI DELL'ARBITRO

Vedi articolo 10 – Arbitraggio del Gioco dell'Hockey su Pista dei Regolamenti Tecnici.

Art. 52) MANCANZA O SMARRIMENTO DEL REFERTO

Il referto ufficiale di gara deve essere messo a disposizione debitamente compilato dalla società ospitante o dichiarata tale in campo neutro.

Eventuali inadempienze sono supportate dal direttore di gara che provvederà alla bisogna, relazionando sul proprio rapporto di gara, l'accaduto.

La violazione da parte della società comporta l'assunzione di provvedimenti disciplinari amministrativi a suo carico.

Ove neppure il direttore di gara fosse in grado di adempiere all'obbligo di cui sopra la gara non potrà svolgersi e i relativi provvedimenti disciplinari saranno posti a carico dei responsabili ivi compreso i relativi costi di ripetizione dell'incontro.

In caso di smarrimento o distruzione del referto dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dall'arbitro.

Art. 54) INFORTUNIO DELL'ARBITRO

In occasioni di tornei ufficiali o in gironi di campionato a concentramento, in caso di infortunio arbitrale durante una gara, la Commissione Tecnica di Campo dovrà sostituire l'arbitro infortunato con altro arbitro scelto tra quelli designati alla direzione delle gare del torneo. La scelta sarà di esclusiva competenza del Componente CTA della C.T.C. e la gara, interrotta per l'infortunio arbitrale, sarà ripresa dal nuovo arbitro al punto in cui era stata interrotta.

Art. 55) TEMPO DI ATTESA DELLE SQUADRE

Se, trascorsi 60 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro designato non si fosse presentato, né fosse possibile provvedere alla sua sostituzione le squadre potranno lasciare la pista e l'incontro sarà rinviato dall'organo competente a data da stabilirsi.

Art. 56) ARBITRO AUSILIARE

Per ogni partita di Hockey Pista deve essere presente anche un arbitro ausiliare i cui compiti sono descritti dall'art. 8 – Tavolo Ufficiale di Gioco – Funzioni dell'Arbitro Ausiliare dei Regolamenti Tecnici.

Per le gare di Serie A Maschili l'arbitro ausiliare sarà nominato dal competente CTA mentre per le rimanenti gare seniores e per quelle di attività giovanile tale compito sarà attribuito a persone in possesso di specifica tessera rilasciata da LNH poste a disposizione dalla squadra ospite o considerata tale in gare disputate in campo neutro.

Nel caso di assenza dell'arbitro ausiliare nelle gare di Serie A maschile tale incombenza potrà essere assunta o da altro arbitro – o arbitro ausiliare – presente alla gara o da persona (in possesso di specifica tessera rilasciata da LNH) messa a disposizione dalla squadra ospite o considerata tale in gare disputate in campo neutro.

Art. 57) CRONOMETRISTA

Oltre a quanto previsto dall'articolo 9 – Tavolo Ufficiale di Gioco – Cronometraggio e funzioni del cronometrista – dei Regolamenti Tecnici si precisa Il sodalizio ospitante, oppure il sodalizio o l'ente organizzatore per le gare in campo neutro, provvederà a richiedere, per ogni gara, la designazione di un cronometrista ufficiale agli organi della F.I.Cr.

Tale disposizione si ritiene assolta con la presenza di personale abilitato dalla LNH con specifica tessera gara

In assenza del cronometrista ufficiale e del personale abilitato LNH, d'intesa fra le due squadre e in mancanza di questa su designazione dell'arbitro, dovrà essere scelto un addetto al cronometro.

Compito dei cronometristi oltre a quelli indicati nel Regolamento Tecnico, è quello di compilare il verbale ed il modulo di gara.

Art. 58) INCONVENIENTI DI CRONOMETRAGGIO

Qualora nel corso della gara accada, per inconvenienti di cronometraggio o per qualsiasi altra causa di non poter esattamente determinare il tempo trascorso in quel momento, l'arbitro potrà, qualora sia in grado di farlo, determinare detto tempo a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.

In caso contrario, inviterà i due capitani a determinare convenzionalmente, con dichiarazione scritta da allegarsi al referto, il tempo trascorso; mancando tale accordo, l'incontro dovrà essere sospeso.

In caso di contestazione sui tempi di gioco da parte di un rappresentante di squadra, questi deve darne immediata comunicazione all'altro rappresentante.

In ogni caso, nessun reclamo relativo al tempo di gioco potrà essere ammesso da parte di quelle squadre che non si siano conformate all'obbligo, previsto dall'art. 30 R.G.C di delegare, un proprio rappresentante a prendere posto, vicino al cronometrista, al tavolo ufficiale della giuria.

Art. 59) COMMISSARIO DI CAMPO

Il Settore Tecnico Federale Hockey nomina e incarica Commissari di campo, ovvero, persone incaricate di riferire sull'andamento della gara in genere ed in particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti e delle squadre prima, durante e dopo la gara, nonché su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritengono sfuggito al controllo dell'arbitro.

I Commissari di campo debbono astenersi dal rendere manifesto il mandato ricevuto e possono intervenire soltanto in quei casi in cui si renda necessario assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorra, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

I Commissari di campo possono essere nominati in forma palese dall'Organo competente hanno pieni poteri nell'ambito della gara in genere ed in particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti, degli atleti e tecnici squalificati, delle squadre prima, durante e dopo la gara, nonché su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritengono sfuggito al controllo dell'arbitro.

Art. 60) COMMISSIONI TECNICHE DI CAMPO

Nei gironi e nei tornei a concentramento federali che si svolgono in sede unica è operante una Commissione Tecnica di Campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

La Commissione Tecnica di Campo, è formata da un

- a) Componente del Comitato Tecnico Arbitrale designato dal C.T.A. Nazionale - in caso di gironi e tornei a concentramento di attività amichevole, coadiuvato da un Segretario della Commissione nominato dalla Società organizzatrice;
- b) Presidente di C.T.C. designato dal Settore Tecnico Hockey - per tutti gli altri casi - coadiuvato da un Componente del Comitato Tecnico Arbitrale (designato dal C.T.A. Nazionale) e da un Segretario della Commissione nominato dalla Società organizzatrice.

Il Presidente della Commissione Tecnica di Campo (o il Componente del Comitato Tecnico Arbitrale nei casi di gironi e tornei a concentramento di attività amichevole) è il responsabile tecnico della manifestazione;

Il Componente della Commissione Tecnica Arbitrale decide in merito all'assegnazione degli incontri agli Ufficiali di Gara presenti al Concentramento e svolge anche attività di Referente tecnico.

Il Segretario è a disposizione del Presidente e del Componente della Commissione di Tecnica di Campo e deve compilare i Comunicati Ufficiali predisposti dal Responsabile della Commissione stessa.

La Commissione Tecnica di Campo deve:

- ✓ essere presente presso l'impianto, ove si disputa il Concentramento, almeno 30 minuti prima dell'orario ufficialmente fissato per il suo insediamento
- ✓ controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa atta ad eliminare eventuali irregolarità;
- ✓ controllare l'agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi dell'arbitro e delle squadre, assicurandosi che siano messe a disposizione degli aventi diritto almeno 60 minuti prima, o per lo meno nel più breve termine possibile compatibilmente con l'uso di più squadre impiegate nel torneo, dell'ora fissata per l'inizio della partita;
- ✓ ritirare da tutte le squadre partecipanti l'elenco nominativo – nei casi previsti - dei giocatori controllandone la completa ed esatta stesura;
- ✓ effettuare il controllo dei documenti dei giocatori escludendo dalla manifestazione coloro che non sono in possesso dei requisiti (limiti di età, mancanza di documenti di identità personali in gare di attività giovanile etc.), **l'identificazione di tutti, comunque è sempre di esclusiva competenza dell'arbitro;**
- ✓ porsi a disposizione dei dirigenti Accompagnatori Ufficiali delle Società partecipanti alla Manifestazione e fornire chiarimenti e quant'altro possa essere a loro conoscenza per la migliore riuscita della manifestazione;
- ✓ effettuare il sorteggio (quando non è stato già effettuato dalla FIHP o dalla L.N.H.) per l'abbinamento delle squadre partecipanti con le lettere corrispondenti dell'alfabeto e predisporre il calendario gare della manifestazione stessa;
- ✓ designare – per il tramite del Componente del C.T.A. - gli arbitri messi a disposizione dal C.T.A. medesimo;
- ✓ emettere con prontezza i Comunicati Ufficiali: il primo esplicativo del calendario gare, gli altri, completi di risultati, classifiche ed eventuali provvedimenti di carattere disciplinare (automatismo di squalifica, sospensione cautelare del tesserato dalla Manifestazione e trasmissione degli atti al Giudice Sportivo

competente che provvederà a comminare la specifica sanzione disciplinare) al termine di ogni turno di gare . Copia di ogni comunicato dovrà essere affisso in bacheca e consegnato ad ogni squadra partecipante;

- ✓ convalidare provvisoriamente – con l'emissione dei C.U. di cui al punto precedente, le gare e le conseguenti classifiche che dovranno poi essere omologate a seconda delle rispettive competenze, dal G.U.N. e dai Giudici Regionali competenti;
- ✓ decidere in merito ai reclami tecnici presentati dalle Società partecipanti;
- ✓ segnalare agli Organi Disciplinari competenti eventuali infrazioni passibili di ammenda.

Al termine del concentramento, il Presidente della C.T.C. dovrà inoltre inviare all'Organo Competente, per la definitiva approvazione, tramite posta prioritaria entro le 24 ore successive il termine della manifestazione gli originali di:

- ✓ Comunicati Ufficiali emessi;
- ✓ verbali di eventuali deliberazioni;
- ✓ referti ufficiali di gara completi di distinte giocatori delle due squadre.

Al Comunicato Ufficiale n. 1 dovranno essere allegati gli originali degli elenchi giocatori e dei dirigenti addetti al servizio d'ordine, nonché eventuali richieste intervento Forza Pubblica e cronometristi.

Il Responsabile della C.T.C. dovrà spedire – separatamente - alla Commissione di Settore dettagliata relazione sulla manifestazione in oggetto.

PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA

TITOLO VII SANZIONI

Art. 61) COMPETENZE DISCIPLINARI E OMOLOGAZIONE DEGLI INCONTRI

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal Regolamento di Disciplina.

a) compete ai giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei relativi comunicati ufficiali.

b) I comunicati ufficiali devono riportare:

- i provvedimenti disciplinari.

Art. 62) PERDITA DELLA GARA

Il sodalizio riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione subisce la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di **0 - 10** o quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.

La perdita della gara con il punteggio di **0 - 10** può essere inflitta ad entrambi i sodalizi quando la responsabilità dei fatti indicati risulta comune.

Non comportano la perdita della gara le infrazioni ad obblighi che comportino meri adempimenti formali.

Art. 63) SQUALIFICA DELLA PISTA DI GIOCO

Il sodalizio che sia riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori, può subire la squalifica della propria pista di gioco, da un minimo di una giornata fino ad un massimo di due anni.

Tale sanzione comporta per il sodalizio punito l'obbligo di disputare in campo neutro, da stabilire a cura dell'organo competente, la gara o le gare che durante il periodo di squalifica avrebbe dovuto disputare sulla propria pista di gioco.

In caso di squalifica della pista di gioco, la Commissione di Settore o la Lega Nazionale Hockey Pista (se trattasi di attività di serie A) ha facoltà, ove riesca impossibile fare svolgere una o più gare su una pista idonea in campo neutro, di disporre l'effettuazione sulla pista squalificata ma a porte chiuse.

La scelta del campo neutro è effettuata tenendo conto delle seguenti distanze minime:

- serie A Km 100

- serie B Km 80

- altri campionati: in altro comune confinante o più prossimo.

Eventuali maggiori percorrenze devono essere indennizzate alla società ospitata da parte di quella ospitante in ragione di euro (misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale) al Km prima dell'inizio della gara ed al cospetto dell'arbitro che ne farà menzione sul referto ufficiale di gara. Il mancato indennizzo è equiparato alla rinuncia alla disputa di una gara con le conseguenze previste dall'art. 6 - Rinuncia a gara - del R.G.C. ultimo capoverso.

ACCESSO ALL'IMPIANTO GARE A PORTE CHIUSE

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto all'accesso all'impianto:

- tutte le persone iscritte a referto;
- i presidenti delle società;
- l'arbitro, il Referente Tecnico, il Commissario di Campo;
- il Servizio Sanitario;
- i Cronometristi;
- gli organi di informazione accreditati;
- i Dirigenti degli organi centrali e periferici;
- la Forza Pubblica;
- il Servizio d'ordine.

Art. 64) EFFICACIA DELLA SQUALIFICA DELLA PISTA

Gli effetti della squalifica della pista si intendono limitati alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.

Art. 65) DECORRENZA DELLA SQUALIFICA DELLA PISTA

Le sanzioni che riguardano la squalifica della pista vanno scontate a decorrere dalla gara immediatamente successiva alla data di delibera del Giudice Sportivo.

A questo come a qualsiasi altro effetto, una gara di recupero deve essere considerata come disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua programmazione.

Art. 66) ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DELLA PISTA

La squalifica della pista per una o più giornate di gara si considera scontata soltanto se le gare hanno avuto compimento con un risultato, validamente acquisito agli effetti della classifica.

In ogni caso la squalifica per una o più giornate inflitta in occasione di gare ufficiali (Campionato o Coppa Italia) non può essere scontata con riferimento ad altre manifestazioni.

La squalifica non scontata nell'anno in cui è stata inflitta deve essere scontata in quello successivo con riferimento alle prime gare ufficiali in ordine temporale della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla manifestazione in cui siano maturate.

Art. 67) SQUALIFICA DI UN GIOCATORE

Il giocatore che abbia contravvenuto ai propri doveri sportivi può essere punito ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP con la squalifica per una o più giornate di gara o per periodi di effettiva attività agonistica non superiore a due anni.

Art. 68) ESPULSIONI (automatismo delle squalifiche) SQUALIFICHE ATLETICI-TECNICI-DIRIGENTI E DECORRENZA DELLA SQUALIFICA

L'Ufficio del Giudice Unico notifica i provvedimenti di squalifica e di inibizione a mezzo telegramma (che deve contenere anche il dispositivo della sentenza) in partenza:

- dall'ufficio telegrafico ROMA C.O.N.I. o FONO ROMA per quanto concerne l'attività nazionale;
- dalla sede di residenza del Giudice Regionale per quanto concerne l'attività periferica.

a) Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.

b) Le espulsioni definitive comportano, di norma, una giornata di squalifica salvo le aggravanti, in tali casi le squalifiche sono anche gravate da una ammenda a carico della persona squalificata pari a **150 euro per la serie A1, 100 per la serie A2, 50 per la serie B , 25 in attività giovanile per ogni giornata di gara inflitta superiore a quella prevista al successivo comma c.**

c) Le squalifiche pari ad una giornata di gara, conseguenti ad espulsioni definitive, sono automatiche ed immediatamente esecutive; non necessitano di notifica sono soggette al disposto di cui all'art. 22 - Recidiva- del Regolamento di disciplina.

d) I provvedimenti di squalifica irrogati a tecnici sono gravati anche da una ammenda pari **a 150 euro per la serie A1, 100 per la serie A2, 50 per la serie B , 25 in attività giovanile per ogni giornata di gara irrogata.**

e) I provvedimenti di squalifica irrogati a dirigenti sono gravati da una ammenda pari **a 150 euro per la serie A1, 100 per la serie A2, 50 per la serie B , 25 in attività giovanile per ogni quindicina di giorni di sospensione**

f) I tesserati colpiti da squalifica non potranno accedere, oltre al recinto riservato e a quello ufficiale, neppure ai locali degli spogliatoi per il periodo compreso da 30 minuti prima della gara a 30 minuti dopo la fine della stessa, la violazione di tale disposizione rilevata con apposito rapporto dalle persone federalmente abilitate comporterà un nuovo provvedimento disciplinare pari al provvedimento che si stava scontando ivi compresa la sanzione economica.

g) I tesserati che esplicano la funzione di giocatore-allenatore, se squalificati, sono interdetti dall'esercizio di entrambe le funzioni.

Art. 69) ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA

Le squalifiche per una o più giornate di gara devono essere scontate nell'ambito delle manifestazioni nel cui contesto si sono verificati i fatti che le hanno determinate.

Le squalifiche si considerano scontate soltanto se le gare hanno avuto compimento con un risultato validamente acquisito agli effetti della classifica.

Le squalifiche comminate in occasione di gare e tornei amichevoli (ufficialmente autorizzati dalla F.I.H.P.) decorrono dal giorno successivo la data della deliberazione del Giudice Sportivo competente. Le squalifiche pari ad una giornata comminate in occasione di queste gare e tornei terminano il loro effetto con il termine del Torneo medesimo. Quelle, invece, eccedenti la giornata di gara, dovranno essere scontate nelle prime gare ufficiali immediatamente successive alla data del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo competente.

Il Giudice Unico dovrà omologare improrogabilmente le gare ed i tornei succitati entro 10 giorni dalla fine di dette manifestazioni.

Le squalifiche residue non scontate nell'anno sportivo in cui sono state inflitte dovranno essere scontate nell'anno successivo nelle prime gare ufficiali, in ordine temporale, della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla manifestazione in cui sono maturate anche se sia nel frattempo cambiata la Società, la serie di appartenenza (della Società per cui il giocatore risulta tesserato all'inizio della successiva stagione sportiva) o la categoria del tesserato squalificato.

La cessazione o il trasferimento di un tesserato ad altra Federazione sospende per tutta la durata della "non appartenenza" lo sconto della squalifica che riprenderà immediatamente nel momento in cui il tesserato, colpito dalla squalifica, rientrerà a tutti gli effetti nei ranghi della F.I.H.P. Se, al momento del rientro del giocatore squalificato in F.I.H.P., allo stesso rimanesse da scontare solamente 1 giornata di squalifica la stessa sarà condonata.

I giocatori e gli allenatori che partecipino a gare in periodo di squalifica incorrono nell'inasprimento della sanzione.

Il giocatore che partecipi a gare in periodo di squalifica è considerato a tutti gli effetti previsti dall'art. 46 del R.G.C. in posizione irregolare.

TITOLO VIII RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Art. 70) VALIDITA' DEI DOCUMENTI UFFICIALI

I documenti ufficiali sono costituiti dal referto arbitrale e dal rapporto dell'eventuale Commissario di Campo, essi fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento del pubblico, ed esclusivamente su tali documenti gli organi giudicanti debbono basare le loro decisioni in ordine alla regolarità delle gare ed ai provvedimenti disciplinati da adottare.

Il referto arbitrale prevale su quello del Commissario di Campo, in relazione ai fatti contestualmente segnalati, eccezion fatta per quanto attiene al comportamento del pubblico.

Nel caso di contraddittorietà, genericità ed indeterminatezza di documenti ufficiali gli organi giudicanti possono richiedere, anche mediante convocazione diretta, precisazioni scritte o supplementi di rapporto. E' in ogni caso vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e terzi.

Art. 71) POTERI DEGLI ORGANI GIUDICANTI IN RELAZIONE ALLA VALIDITA' DELLE GARE

Verificatesi, nel corso di una gara, errori arbitrari o fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri, gli organi giudicanti possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sulla pista, salva ogni altra sanzione disciplinare, oppure possono deliberare la punizione sportiva della perdita della gara, di cui all'art. 62, infine quando ne ricorrano gli estremi, annullare la gara stessa, rinviando gli atti all'organo competente a disporre la ripetizione.

Art. 72) POTERI DEGLI ORGANI GIUDICANTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEI GIOCATORI

Gli organi giudicanti possono disporre accertamenti di ufficio, anche se nessun reclamo sia stato presentato in merito, sulla regolarità della posizione dei giocatori che hanno preso parte ad una gara provvedendo, nel caso di accertata posizione irregolare, alla applicazione delle sanzioni previste dall'art. 46, salvo ogni altro provvedimento di carattere disciplinare.

Art. 73) RECLAMI TECNICI

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- a) irregolarità della pista;
- b) posizione irregolare dei giocatori;
- c) incidenti avvenuti in occasione della gara;
- d) errore arbitrale.**

La competenza a decidere su tali reclami appartiene, in base alla giurisdizione funzionale e territoriale al Giudice Unico Nazionale, ai Giudici Regionali od alle Commissioni Tecniche di Campo.

Art. 74) NORME GENERALI

Tutti i reclami devono essere inviati all'organo giudicante competente in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di Disciplina entro il terzo giorno successivo a quello d'effettuazione della gara. La controparte può inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo.

Sono inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dal relativo preannuncio effettuato entro i termini e con l'osservanza delle modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 75) IRREGOLARITA' DELLA PISTA

I sodalizi che intendono sporgere reclamo per l'irregolarità della pista o delle relative attrezzature, debbono presentare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, specifica riserva sottoscritta dal capitano, ovvero avanzare, sempre tramite il capitano, specifica riserva verbale nel caso che le irregolarità denunciate siano sopravvenute durante lo svolgimento della gara.

L'arbitro deve provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara o durante il suo svolgimento, e dare atto nel verbale di gara delle relative conclusioni nonché degli eventuali provvedimenti adottati.

Se dopo la formulazione di tali riserve, la gara ha avuto ugualmente svolgimento, i sodalizi interessati possono, entro 20 minuti dal termine dell'incontro, fare preannuncio scritto di reclamo all'arbitro, precisando la natura delle presunte irregolarità a firma del capitano.

L'arbitro deve dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare, al verbale di gara, tutta la documentazione ricevuta.

Sono inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve di cui al 1° comma del precedente articolo.

Art. 76) POSIZIONE IRREGOLARE DEI GIOCATORI

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 15.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara, formalizzato mezzo telefax entro le 72 ore successive.

L'accoglimento del reclamo comporta l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 46 salva l'applicazione d'eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 77) INCIDENTI AVVENUTI IN OCCASIONE DELLA GARA

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax, entro le ore 15.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara.

L'accoglimento del reclamo comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 62 salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Art. 78) ERRORE ARBITRALE E FATTI NON GIUDICABILI CON CRITERI ESCLUSIVAMENTE TECNICI

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax, entro le ore 15.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara.

L'accoglimento del reclamo comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 71.

Art. 79) RECLAMI IN OCCASIONE DI GIRONI O DI TORNEI A CONCENTRAMENTO

La competenza a decidere sui reclami relativi a gare di gironi e di tornei a concentramento appartiene, in base a quanto previsto dall'art. 60 - alle Commissioni Tecniche di Campo.

Esclusa ogni altra formalità, eccezion fatta per l'obbligo della presentazione delle riserve di cui all'art. 76 - tutti i reclami di cui agli articoli precedenti debbono essere preannunciati alle Commissioni Tecniche di Campo entro 15 minuti dal termine della gara e consegnati alla stessa, accompagnati dalla tassa di reclamo e sottoscritti dal capitano, entro 30 minuti dalla conclusione della gara stessa.

La Commissione Tecnica di Campo provvede a notificare il reclamo al sodalizio avversario ed a fissargli un termine perentorio per la presentazione d'eventuali controdeduzioni.

I reclami per posizione irregolare di giocatori per i quali la Commissione Tecnica di Campo non sia in grado di deliberare, vengono da questi trasmessi per le decisioni del caso, all'organo giudicante competente alla ratifica dell'omologazione della gara.

TITOLO IX VARIE

Art. 80) ATTREZZATURE PROTETTIVE NELL'ATTIVITA' GIOVANILE

L'uso del casco protettivo è facoltativo in tutte le gare ufficiali di attività agonistica nazionale seniores e under 23

Non sono ammessi caschi di tipo ciclistico. E' consentito l'uso di una maschera protettiva o di una visiera, sia intera (che ricopre l'intero viso), sia di quella a mezzo viso purché la stessa sia di materiale plastico infrangibile oppure di filo d'acciaio plastificato e/o ricoperto da materiale plastificato o similare purché infrangibile e non arrechi danno all'altrui incolumità.

L'uso di casco e di una maschera protettiva intera (che ricopre l'intero viso) è obbligatorio in tutte le gare ufficiali di campionato e/o attività giovanile, intendendosi per tale quella definita dalle normative federali anche annuali, con esclusione della attività under 23

Art. 81 PORTIERE DI RISERVA

Il portiere di riserva è obbligatorio solamente nei Campionati Maschili di Serie A.

Nei Campionati e/o Tornei dove non esiste l'obbligo della presenza del portiere di riserva, il numero minimo scende da 6 a 5 (1 portiere + 4 giocatori di movimento); conseguentemente una squadra che si presenti priva del portiere di riserva potrà quindi elencare in distinta solamente 9 giocatori (1 portiere + 8 giocatori di movimento).

Inoltre – nell'attività ove non è obbligatoria la presenza del portiere di riserva e in occasione della battuta di un tiro libero diretto e di un tiro di rigore e allorché la squadra contro cui sta per essere battuto tale tiro non abbia schierato il portiere di riserva – nel caso in cui il portiere sia stato sanzionato con il cartellino blu (stante infrazioni da lui commesse all'atto della battuta del tiro libero diretto o di rigore), il portiere espulso potrà essere sostituito (vedi punto 4.3 dell'articolo 28 – Fallo diretto – rigore definizione e inquadramento delle Regole di Gioco) con un giocatore di movimento al quale sarà concesso il tempo massimo di tre minuti per indossare l'equipaggiamento specifico di portiere. Nel caso in cui anche questo portiere sarà espulso per infrazioni commesse contestualmente alla battuta del tiro libero diretto o di rigore la gara avrà immediato termine.

Art. 82 DURATA DELLA GARA

Con riferimento all'art. 2 – punto 3 - Tempo Normale di Gioco – delle Regole di Gioco si dispone che in ambito nazionale le gare si svolgeranno con i seguenti tempi di gioco:

CATEGORIA	STANDARD	CONCENTRAMENTI
Seniores	25 minuti effettivi	20 minuti effettivi
Under 20	25 minuti effettivi	20 minuti effettivi
Under 17	25 minuti effettivi	20 minuti effettivi
Under 15	20 minuti effettivi	15 minuti effettivi
Altre categorie	15 minuti effettivi	15 minuti effettivi

Art. 83 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE

La emanazione dei presenti regolamenti ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto della FIHP è di esclusiva competenza della Commissione di Settore Hockey organo della FIHP, unica abilitata ad interpretare le norme dei presenti regolamenti.